

Modifiche introdotte da DM n. 95 del 15/04/2019 in materia di relazione di riferimento per le installazioni IPPC

Matteo Bellodi

*Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN – AIA
Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente*

Sala Chiaventi - 18 dicembre 2019

Relazione di Riferimento: definizione

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Art. 5, c. 1 lettera v-bis)

informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE

Direttiva europea 2010/75/UE, cd. “IED”

- Art. 22 comma 2 prevede Linee Guida da parte della Commissione in merito al contenuto

D.L. vo n. 46 04/03/2014 recepisce la Direttiva

- D.Lgs 152/06 lettera v-bis) al comma 1 dell'art. 5 → Definizione R.d.r.
- D.Lgs 152/06 comma 9-sexies dell'art. 29-sexies → Il MATTM con Decreto stabilisce le modalità per la redazione della R.d.r.

Com. Comm. Europea 2014/C 136/01 06/05/2014

- Linee Guida sulle Relazioni di Riferimento

D.M. 272 del 13/11/2014 Mai pubblicato in G.U. (TAR Lazio n. 11452 del 20/11/2017)

D.G.R. Lombardia N. X/5065 del 18/04/2016

D.M. 104 del 15/04/2019 Mai pubblicato in G.U.

D.M. 95 del 15/04/2019 in G.U. 26/08/2019 (Vigore dal 10/09/2019)

DM 272 del 13/11/2014

Introduzione

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Definizioni

**Articolo 3 - Obbligo di
presentazione della R.d.r.**

**Articolo 4 - Tempistica per la
presentazione della R.d.r. da parte
di installazioni sottoposte ad AIA in
sede statale**

**Articolo 5 – Contenuti minimi della
R.d.r.**

Allegati 1, 2, 3

DM 95 del 15/04/2019

Introduzione

**Articolo 1 – Oggetto, ambito di
applicazione ed esclusioni**

Articolo 2 – Definizioni

**Articolo 3 - Obbligo di
presentazione della R.d.r.**

**Articolo 4 - Verifica di sussistenza
dell'obbligo di presentazione della
relazione di riferimento**

**Articolo 5 – Contenuti minimi della
R.d.r.**

Allegati 1, 2, 3

DM 272 del 13/11/2014

Articolo 2 – Definizioni

**Definizioni generali art. 5, comma
1 del D.Lgs 152/06**

- a) Aree Verdi**
- b) Brownfields**
- c) Centri di pericolo**

DM 95 del 15/04/2019

Articolo 2 – Definizioni

**Definizioni generali art. 5, comma
1 del D.Lgs 152/06**

**Centri di pericolo richiamati in
allegati 2 e 3**

DM 272 del 13/11/2014

Articolo 3 - Obbligo di presentazione della R.d.r.

3. Se la procedura di cui al punto 2 (Allegato 1) indica l'obbligo di presentare la R.d.r., il gestore presenta tale relazione all'A.C.

Articolo 4 - Tempistica per la presentazione della R.d.r. da parte di installazioni sottoposte ad AIA in sede statale

Nessuna tempistica relativamente alle AIA Regionali o Provinciali

DM 95 del 15/04/2019

Articolo 3 - Obbligo di presentazione della R.d.r.

Ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs 152/06, unitamente alla domanda di AIA è presentata la R.d.r. relativa

- a) Allegato XII D.Lgs 152/06 punti 1, 3, 4, 5**
- b) Allegato XII punto 2 se anche solo parzialmente alimentati da comb. diversi dal gas naturale**
- c) Installazioni per le quali è verificata la sussistenza ai sensi dell'art. 4**

Articolo 4

Per tutti gli impianti procedura Allegato 1.

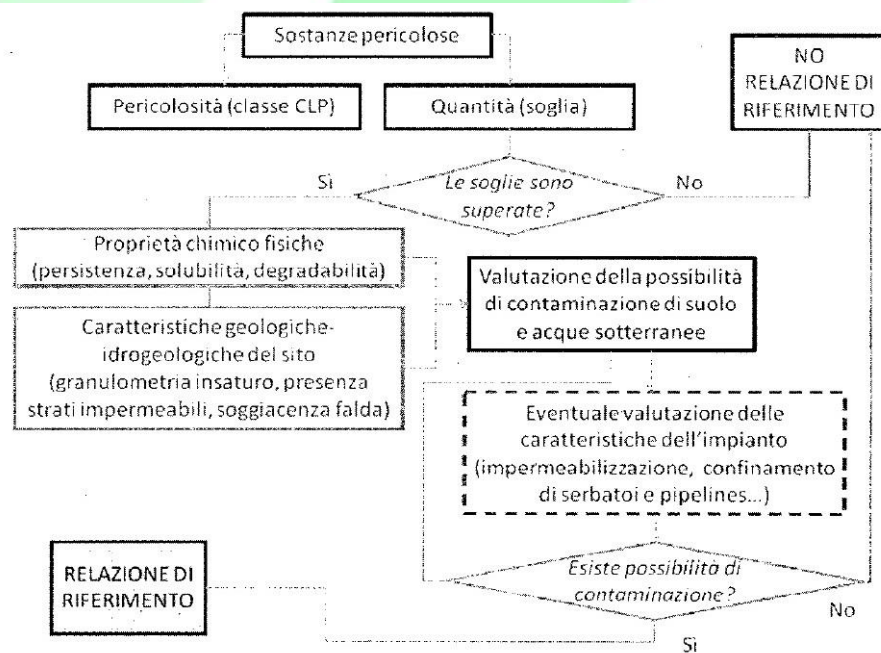
Positiva → R.d.r. parte integrante della domanda di AIA

Negativa → relazione sugli esiti

Modifica Sostanziale → aggiornamento R.d.r. o relazione parti integranti della nuova domanda art. 29-nonies, comma 2 del D.Lgs 152/06

DM 272 del 13/11/2014

Allegato 1.



DM 95 del 15/04/2019

Allegato 1.

Fase 1

- 1) Verificare se presenti sostanze pericolose (CLP regolamento CE n. 1272/2008)**
- 2) Verificare formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi**

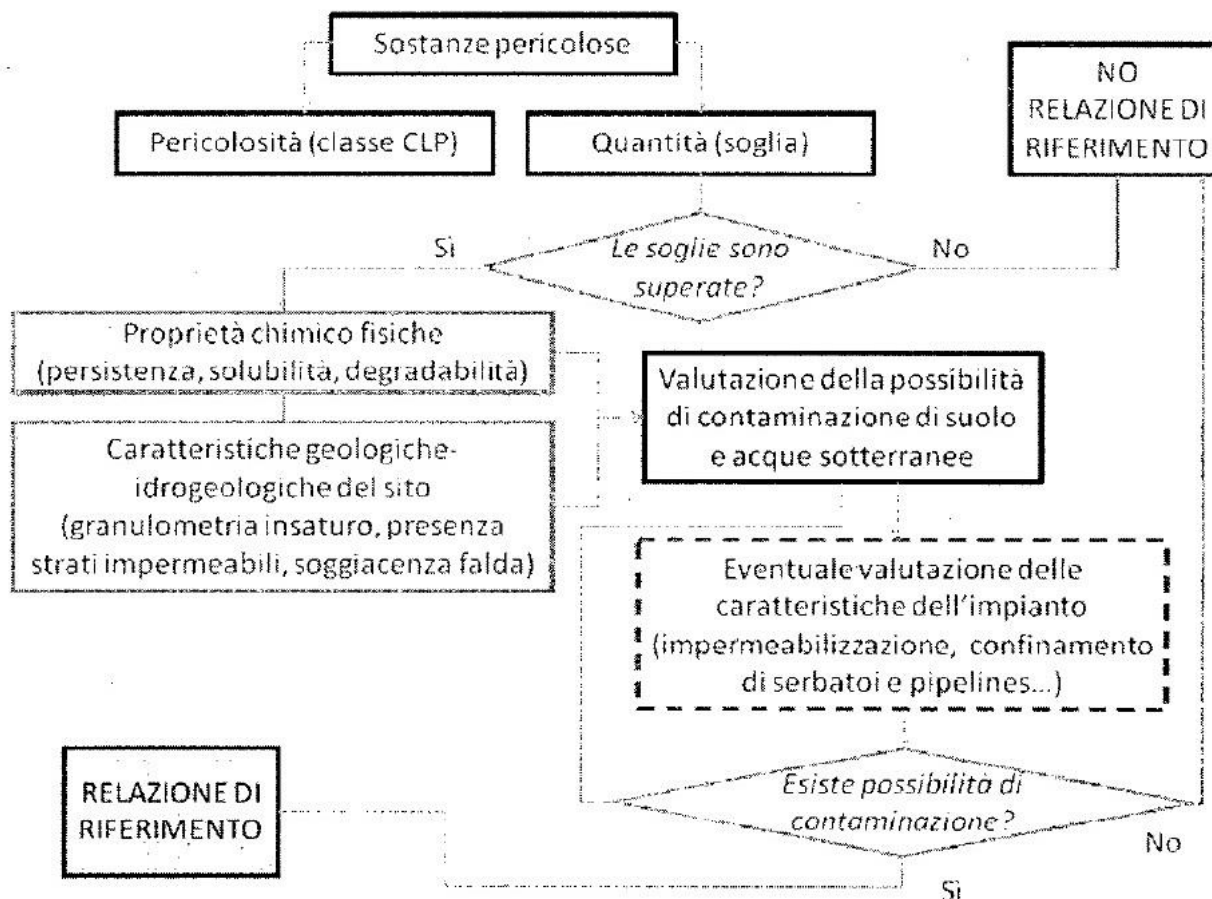
Fase 2

**Determinare massima quantità
Confronto con valori di soglia in
tabella per classe di pericolosità**

Fase 3

Valutare possibilità di contaminazione

Procedura di verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della R.d.r.



Procedura di verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della R.d.r.

Classe	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Soglia kg/ anno o dm ³ / anno
Sostanze cancerogene o mutagene (accertate o sospette)	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥10
Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	≥100
Sostanze tossiche per l'uomo	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥1000
Sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥10000

DM 272 del 13/11/2014

Allegato 2.

Contenuti minimi della relazione di riferimento.

Le informazioni riguardano almeno:

12 punti

2. Le misurazioni già disponibili effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee utili a caratterizzare lo stato attuale del sito in relazione alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti;

3. Ove non sufficienti le misurazioni di cui al punto 2, i risultati di nuove misurazioni effettuate volte a caratterizzare il relativo stato di qualità con riferimento alle sostanze pericolose pertinenti;

DM 95 del 15/04/2019

Allegato 2.

Contenuti minimi della relazione di riferimento.

Le informazioni riguardano almeno:

11 punti

5. Identificazione e delimitazione cartografica dei “centri di pericolo”

6. misurazioni, non anteriori a 24 mesi a decorrere dalla presentazione della R.d.r. sufficienti a caratterizzare lo stato attuale del sito in relazione alla presenza di sostanze pericolose pertinenti.

DM 272 del 13/11/2014

Allegato 3.

Criteri per l'acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti

SUOLO

Strategia di campionamento scelta sulla base delle caratteristiche del sito. Nel caso di maglia regolare e campioni compositi, indicazioni generali.

DM 95 del 15/04/2019

Allegato 3.

Criteri per l'acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti

SUOLO

Criteri generali per la caratterizzazione del suolo.

Strategie di campionamento ammesse

- a) Ubicazione sistematica – campioni compositi**
- b) Ubicazione sistematica – campioni puntuali**
- c) Strategia ragionata**
- d) Strategia mista**

Si riporta in quali casi esse siano indicate e le indicazioni generali.

DM 272 del 13/11/2014

SUOLO 2

1.2 Nuove installazioni in “aree verdi”

1.3 Nuove installazioni in “brownfields”

1.4 Installazioni esistenti

DM 95 del 15/04/2019

SUOLO 2

Richiamati i centri di pericolo

Criteri per la caratterizzazione del suolo in riferimento alla storia del sito:

- Nuove installazioni
- Nuove installazioni in aree con accertata presenza di sostanze pericolose (NON SOLO PERTINENTI)
- Installazioni esistenti
- Aggiornamento della R.d.r.

DM 272 del 13/11/2014

Allegato 3.

ACQUE SOTTERRANEE

La strategia di campionamento terrà conto della dimensione del sito e delle condizioni idrogeologiche, nonché dei dati esistenti

- Almeno 3 piezometri**
- Indagato l'acquifero superficiale**
- Estendere alla falda profonda nei casi**
 - sospetta contaminazione della falda profonda**
 - interazione tra falda superficiale e profonda**
 - emungimento acque da falda profonda**

DM 95 del 15/04/2019

Allegato 3.

ACQUE SOTTERRANEE

La strategia di campionamento terrà conto della dimensione del sito e delle condizioni idrogeologiche, nonché dei dati esistenti

- Almeno 3 piezometri**
- Indagato l'acquifero superficiale**
- Estendere alla falda profonda nei casi**
 - sospetta contaminazione della falda profonda**
 - interazione tra falda superficiale e profonda**
 - emungimento acque da falda profonda**

Tavolo di coordinamento AIA Milano, 30 ottobre 2019

Prime valutazioni in materia di verifica di sussistenza/relazione di riferimento alla luce della pubblicazione del Decreto 15 aprile 2019, n. 95

Aspetti confermati:

❖ tutte le installazioni AIA regionali sono tenute alla presentazione della **verifica di sussistenza dell'obbligo** di presentare la Relazione di riferimento;

❖ in esito alla verifica emerge o meno l'obbligo di presentare la **Relazione di Riferimento (RdR)** con riferimento alle **sostanze pericolose pertinenti**;

❖ «**verifica di sussistenza**» da redare secondo la procedura di cui **all'allegato 1** al DM => **confermata** senza modifiche la **Tabella 1** su «valori soglia per classe di pericolosità»

Aspetti modificati:

❖ Presentazione della «**verifica di sussistenza**» e della «**RdR**» **unitamente** alla **domanda di AIA ex art. 29-ter del d.lgs. 152/06** (*nuove installazioni, modifiche sostanziali, riesame*) [art. 3, comma 1 e art. 4, commi 2 e 3]

❖ Introdotto **aggiornamento della verifica e della RdR**, ove dovuta, in caso di **modifiche sostanziali** [art. 4, comma 4]

❖ **Eliminate** le indicazioni su **tempistiche** per la presentazione della «verifica di sussistenza» e della «RdR»;

❖ **Eliminate** le **definizioni** di «aree verdi», «centri di pericolo», «brownfields»

Tavolo di coordinamento AIA Milano, 30 ottobre 2019

Prime valutazioni in materia di verifica di sussistenza/relazione di riferimento alla luce della pubblicazione del Decreto 15 aprile 2019, n. 95

Punti di attenzione :

- ❖ nessuna indicazione su quantificazione delle «sostanze pericolose rilasciate»
- ❖ nell'ambito dei criteri per la redazione della RdR (allegato 3 al DM) :
 - ✓ Le *misurazioni effettuate su suolo e acque sotterranee sufficienti a caratterizzare lo stato attuale del sito in relazione alla presenza di sostanze pericolose pertinenti* devono essere non anteriori di oltre 24 mesi a decorrere dalla presentazione della RdR => introdotto un **limite temporale** (24 mesi) alla **possibilità di utilizzare gli esiti di misurazioni già disponibili**.
 - ✓ per le nuove installazioni in aree con accertata presenza di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate **sostanze pericolose** devono essere fornite informazioni sullo stato del sito ovvero, se non disponibili, si deve procedere con l'applicazione delle strategie di campionamento => **attenzione non si fa riferimento alle sole sostanze pericolose pertinenti**

Tavolo di coordinamento AIA Milano, 30 ottobre 2019

Prime valutazioni in materia di verifica di sussistenza/relazione di riferimento alla luce della pubblicazione del Decreto 15 aprile 2019, n. 95

Prime indicazioni:

- ❖ sino all'emanazione di nuovi indirizzi regionali, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella DGR 5065/2016, in particolare per quanto concerne la predisposizione della «verifica di sussistenza» e la relativa valutazione
- ❖ le verifiche di sussistenza già presentate non devono essere aggiornate, ad eccezione dei casi previsti dal nuovo DM (modifiche sostanziali o riesami con modifiche sostanziali)
- ❖ le relazioni di riferimento già presentate devono essere valutate rispetto ai criteri del DM 95/2019 ai fini dell'eventuale aggiornamento/integrazione

Grazie per l'attenzione